



**COMUNE DI  
BLEGGIO SUPERIORE  
(Provincia di Trento)**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE A VALERE DALL'ANNO 2018.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **VENTISEI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

**Presenti i Sigg.:**

1. Iori Alberto – Sindaco
2. Brochetti Rodolfo
3. Francescotti Marco
4. Serafini Erica
5. Tosi Sabrina

**Assenti Giustificati:**

**Assenti Ingiustificati:**

Assiste il Vice Segretario Comunale dott. Giorgio Merli.  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Iori Alberto nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**REFERTO DI  
PUBBLICAZIONE**  
(Art. 79 D.P.Reg.  
01.02.2005, n. 3/L.)

Certifico io sottoscritto  
Segretario Comunale, su  
conforme attestazione  
del messo comunale,  
che copia  
del presente verbale  
viene pubblicato il giorno

01/03/2018

all'albo pretorio e all'albo  
telematico comunale  
all'indirizzo  
[www.comune.bleggiosuperiore.tn.it](http://www.comune.bleggiosuperiore.tn.it)  
ove rimarrà  
esposta per 10 giorni  
consecutivi

**IL VICE SEGRETARIO  
COMUNALE**  
dott. Giorgio Merli

№ № №

**Oggetto: SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE A VALERE DALL'ANNO 2018.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- la Giunta provinciale, d'intesa con l'allora Rappresentanza Unitaria dei Comuni, con deliberazioni n. 110 del 15.01.1999, n. 7452 del 26.11.1999, n. 3413 del 22.12.2000, n. 2516 del 28.11.2005 e n. 2819 del 22.12.2006, ha approvato e modificato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto;
- con deliberazione n. 35 di data 27.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato, a valere dal 1° gennaio 2007, l'attuale strutturazione per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto e le conseguenti tariffe per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto;
- con deliberazione n. 7 di data 29.04.1997 il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la distribuzione e la fornitura di acqua potabile.

Preso atto che la Giunta provinciale con deliberazione n. 2437 del 09.11.2007 ha approvato il "Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto" il quale, oltre a raccogliere in un unico provvedimento le varie disposizioni succedutesi nel tempo, ha introdotto alcune novità, tra le quali la facoltà di differenziare l'entità della quota fissa tra utenze civili domestiche e non domestiche mediante l'utilizzazione di parametri variabili crescenti tra 1 e 4.

Vista la deliberazione giuntale n. 90 dd. 30/10/2012 con la quale è stato approvato il Piano Industriale semplificato dell'acquedotto comunale destinato alla distribuzione di acqua ad uso umano del Comune di Bleggio Superiore redatto dalla G.E.A.S. S.p.a..

Ritenuto indispensabile, al fine di mitigare l'incidenza della quota fissa e meglio distribuire gli aumenti dei costi tra le famiglie e le utenze non domestiche, applicare un coefficiente pari a 1,50 per determinare la quota fissa delle utenze non domestiche (diverse da quelle abbeveramento animali) rispetto a quelle domestiche.

Visto il combinato disposto di cui all'art. 9 della L.P. 15.11.1993, n. 36 (norme in materia di finanza locale) e al T.U. di cui alla deliberazione provinciale n. 2437/2007, il quale stabilisce che a partire dall'esercizio 2008 è obbligatoria la copertura integrale dei costi di gestione del servizio pubblico di acquedotto.

Preso atto che, in base al citato T.U. approvato con deliberazione provinciale n. 2437/2007, alla deliberazione di determinazione delle tariffe devono essere allegati il piano dei costi e dei ricavi su base triennale ed il prospetto dei consumi.

Ritenuto di mantenere, per l'anno 2018, lo stesso modello tariffario adottato con la deliberazione consiliare n. 35/2006, adeguandolo solamente negli aspetti gestionali di cui al sopraccitato T.U.

Preso visione dell'allegata tabella A, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riporta il piano dei costi relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018, dalla quale emerge che:

- le spese presunte totali per la gestione del servizio acquedotto per l'anno 2018 risultano essere pari ad € 47.060,00 (€ 27.960,00 costi fissi e € 19.100,00 costi variabili);
- per garantire la copertura integrale dei costi presunti per l'anno 2018 risulta necessario assicurare, quindi, un gettito complessivo pari a circa € 47.067,00 (tabella B);
- la quota fissa di tariffa per le utenze domestiche, necessaria per garantire la copertura dei costi fissi risulta essere pari ad € 15,51 e la tariffa base unificata è di € 0,18 a mc.;

- la quota fissa di tariffa per le utenze non domestiche, necessaria per garantire la copertura dei costi fissi applicando il peso 1,50 come sopra specificato, risulta essere pari ad € 23,26 e la tariffa base unificata è di € 0,18 a mc.;
- la quota fissa di tariffa applicabile solamente alle utenze relative all'abbeveramento animali, necessaria per garantire l'intera copertura dei costi fissi risulta essere pari ad € 7,75, mentre la tariffa a mc. è unica e pari ad € 0,09.

Stimando per l'anno 2018, sulla base dell'ultimo dato accertato relativo all'ultimo triennio, un consumo in lieve calo pari a m<sup>3</sup> 159.800, il quale dovrà essere suddiviso nelle relative categorie d'uso e nei relativi scaglioni previsti (uso domestico, uso non domestico, abbeveramento bestiame).

Preso visione delle allegate tabelle B, C e D, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riportano, rispettivamente per le annualità 2018, 2017, il piano dei ricavi e il prospetto dei consumi, mentre per il 2016 il consuntivo da ultimo ruolo in corso di approvazione.

Riscontrata l'effettiva necessità, per tutto quanto sopra esposto, di determinare a partire dall'anno 2018 le tariffe del servizio acquedotto secondo le modalità sopra indicate e al fine di raggiungere l'integrale copertura dei costi previsti.

Preso atto, in particolare, di un lieve incremento dei costi, dei nuovi introiti previsti a seguito dell'istituzione del contributo di allacciamento nel regolamento comunale, della modesta ma costante riduzione dei consumi di acqua e delle utenze per il sigillo di unità abitative disabitate e/o in degrado non seguito da pari aumento per la costruzione di nuovi edifici e/o ricavo di nuove unità abitative in edifici esistenti, si ritocca leggermente la quota fissa che passa da 15,45 € a 15,51 € per le utenze domestiche, da 23,18 € a 23,26 € per quelle non domestiche e da 7,73 € a 7,75 € per quelle abbeveramento animali. Rimangono invece invariate nella parte variabile sia le tariffe domestiche che non domestiche dove la tariffa base è pari per entrambe a 0,18 € a mc., quella I° scaglione (oltre i 200 mc.) è leggermente aumentata per entrambe da 0,25 € a 0,26 € a mc., mentre quella agevolata, prevista per le sole utenze domestiche, rimane pari a € 0,14 a mc.

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale dd. 10.11.2017 il quale dispone, in applicazione degli artt. 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni relativo all'esercizio finanziario 2018 è fissato al 28 febbraio 2018, derogando in questo modo al termine ordinario del 31 dicembre dell'anno precedente.

Visto altresì il Decreto del Ministero dell'Interno dd. 09.02.2018 il quale prevede l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2018.

Considerato che, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997 e dell'art. 1 c. 169 della L. 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio ed in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo. Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'interpretazione amministrativa e della dottrina concorda sulla possibilità di adottare i provvedimenti in materia di tributi e tariffe seguendo lo stesso nuovo termine, nel senso che possono essere adottati legittimamente dopo il termine originario naturale (31/12), ma comunque, tassativamente entro il nuovo termine (31/03) e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione, e trovare applicazione dall'1.1.2018.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 81 del T.U.O.C. approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Atteso che in base all'art. 26 del DPRReg. n. 3/L del 1 febbraio 2005 (in relazione alle modifiche alle attribuzioni consiliari di cui alla L.R. 7/2004) così come delimitate al comma 3, lettera i), la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi non è più contemplata fra le competenze del Consiglio comunale e pertanto, in assenza di espressa disposizione da parte dello statuto comunale, l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze giuntali, come disposto dall'art. 28 del sopraccitato DPRReg. 3/L-2005.

Vista, in tal senso, la circolare della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 5/EL/2005/TN del 7/12/2005.

Con voti favorevoli unanimi, espressi legalmente,

## **DELIBERA**

1. Di determinare, per le motivazioni specificatamente riportate nelle premesse, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la seguente strutturazione e le seguenti tariffe (I.V.A. esclusa) per l'erogazione di acqua potabile:

**a) Tariffe per uso domestico:**

- |                                     |                            |                                 |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| ▪ da 0 a 150 m <sup>3</sup> /anno   | tariffa agevolata .....    | Euro/m <sup>3</sup> <b>0,14</b> |
| ▪ da 151 a 200 m <sup>3</sup> /anno | tariffa base .....         | Euro/m <sup>3</sup> <b>0,18</b> |
| ▪ oltre i 200 m <sup>3</sup> /anno  | tariffa I° scaglione ..... | Euro/m <sup>3</sup> <b>0,26</b> |

**b) Tariffe per uso non domestico:**

- |                                    |                            |                                 |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| ▪ da 0 a 200 m <sup>3</sup> /anno  | tariffa base .....         | Euro/m <sup>3</sup> <b>0,18</b> |
| ▪ oltre i 200 m <sup>3</sup> /anno | tariffa I° scaglione ..... | Euro/m <sup>3</sup> <b>0,26</b> |

**c) Tariffa per attività abbeveramento animali:**

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| ▪ tariffa unica ..... | Euro/m <sup>3</sup> <b>0,09</b> |
|-----------------------|---------------------------------|

**d) Tariffa per fontane pubbliche:**..... Euro/m<sup>3</sup> **0,00**

**e) Quota fissa per utenza DOMESTICA:** per ogni misuratore ..... Euro **15,51**

**f) Quota fissa per utenza NON DOMESTICA:** per ogni misuratore ..... Euro **23,26**

**g) Quota fissa per abbeveramento animali:** per ogni misuratore ..... Euro **7,75**

2. Di dare atto che le nuove tariffe relative al servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, così come sopra riportate, garantiscono la copertura di tutti i costi (sia fissi sia variabili) del servizio in oggetto, come risulta dalle allegate tabelle A e B, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di provvedere all'invio dei nuovi valori tariffari come sopra determinati, per le verifiche del caso, al Servizio Finanza Locale, unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2018.

4. Di dare atto che la presente deliberazione diventa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, stante la scadenza dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018.

5. Di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del T.U.L.R.O.C. approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L..

6. Di dare evidenza che, in attuazione all'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, contro il presente provvedimento è ammesso esperire:

- a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.O.C. approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Ing. Alberto Iori

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Giorgio Merli

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

~~Deliberazione pubblicata in data 01/03/2018 e divenuta esecutiva in data 11/03/2018 ai sensi dell'art. 79, comma 3 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L..~~

~~Addì 01/03/2018~~

~~**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Giorgio Merli~~

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, **immediatamente eseguibile**, ai sensi ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Addì, 01/03/2018

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Giorgio Merli

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì, 01/03/2018

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Giorgio Merli

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. A richiesta e previo pagamento dei diritti, gli uffici rilasciano copia autentica del documento in formato analogico.